

LEGGI ED INDICAZIONI BUROCRATICHE

Per approfondire le indicazioni burocratiche vedi sito dell'Agencia delle entrate o www.handylex.org

INVALIDITA' CIVILE

Viene rilasciata dall'INPS attraverso una commissione.

La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata, dall'interessato o dal genitore, dal tutore, dal curatore. E' necessario rivolgersi al medico curante per il rilascio del certificato.

Attraverso i modelli di certificazione predisposti dall'INPS, il medico attesta le infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti del soggetto con l'indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9).

Deve, poi, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica quelle stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità.

Questo certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente.

Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all'interessato, al suo genitore, tutore o curatore.

Il medico, inoltre, deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che andrà, poi, esibito nel momento della visita.

La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda di accertamento per l'abbinamento dei due documenti. Il certificato ha validità 90 giorni.

La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. È possibile farla autonomamente, dopo aver acquisito il PIN, oppure attraverso associazioni di categoria, patronati, sindacali, CAAF o altre organizzazioni.

Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap (L.104/92) invalidità civile, accertamento capacità lavorative residue (L.68/99), le informazioni relative alla residenza e all'eventuale stato di ricovero.

Tutte le fasi della richiesta possono essere consultate anche online nel sito dell'INPS attraverso il PIN.

Per ogni domanda inoltrata verrà generata una ricevuta con il protocollo della domanda.

E' previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo e alla email comunicata la data di presentazione alla commissione.

Nelle lettere per la visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all'atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire .

La visita viene fatta da parte della Commissione ASL-ASST insieme ad un medico dell'INPS.

Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l'esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l'eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l'esclusione di successive visite di revisione.

Attenzione: in caso di assenza alla visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata e dovrà esserne presentata una nuova, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.

Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall'INPS.

Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.

Se il giudizio finale prevede l'erogazione di provvidenze economiche, bisogna inserire online i dati richiesti per la procedura attraverso un modulo specifico (AP70).

Il procedimento si conclude con l'erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto, che verranno erogate dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

I verbali di invalidità possono prevedere una scadenza e una revisione; tale indicazione è espressa nella parte finale del verbale.

Spetta, così, all'INPS convocare per la nuova valutazione; bisogna attendere la convocazione e presentarsi alla visita nella data indicata.

Riferimenti legislativi:

- Messaggio - INPS 09/11/2010 n. 28110
- Legge - 03/09/2009 n. 102
- Circolare - INPS - Direzione Centrale Pensioni - Direzione Centrale Organizzazione - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - Coordinamento Generale Medico Legale - Coordinamento Generale Legale 06/08/2009 n. 97
- Legge - 18/06/2009 n. 69
- Legge - 15/10/1990 n. 295
- Decreto Legislativo - 23/11/1988 n. 509
- Legge - 11/02/1980 n. 18

Il contenuto del verbale di invalidità civile potrebbe attestare:

- Che non si ha diritto all'invalidità civile
- Maggioremente invalido con percentuale di invalidità e conseguente riconoscimento del beneficio economico.
- Minore invalido e conseguente riconoscimento del beneficio (indennità di frequenza o indennità di accompagnamento)
- Minorazioni sensoriali civili e conseguente riconoscimento del beneficio

INDENNITA' DI FREQUENZA

E' possibile richiederla in seguito alla ricezione a domicilio del verbale della commissione dell' inps.

Una volta ricevuto, è possibile richiedere l'indennità di frequenza attraverso la compilazione del modulo A P 70 (attraverso il caaf, i patronati, i sindacati o sul portale inps; richiesta possibile fino ai 18 anni).

L'indennità di frequenza offre un riconoscimento economico di ca 280,00 euro per dieci o undici mensilità e viene erogato dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, se sono stati soddisfatti i requisiti richiesti.

Attenzione: è necessario rinnovarla ogni anno, mandando la certificazione di frequenza scolastica o di centri o il cambiamento dei requisiti richiesti, se variati dalla richiesta precedente.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

E' possibile richiederla se riconosciuta nel verbale di invalidità.

La normativa del 2020 specifica che non esiste una età limite entro cui poterla richiedere ed è un diritto, che se acquisito, resta anche nella maggiore età, in quanto non ha scadenza.

Attenzione: è incompatibile con l'indennità di frequenza.

L'indennità di accompagnamento offre un riconoscimento economico di ca 500 euro per dodici mensilità e viene erogato dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, se sono stati soddisfatti i requisiti richiesti.

RICHIESTA E VERBALE DI HANDICAP (Legge 104/1992)

Serve per avere agevolazioni fiscali e lavorative e per partecipare a diversi bandi dedicati alla disabilità.

Il contenuto del verbale permette di ottenere più o meno agevolazioni, ovvero:

- Persona non handicappata
- Persona con handicap (*articolo 3, comma 1, Legge 104/1992*)
- Persona con handicap con connotazione di gravità (*articolo 3, comma 3, Legge 104/1992*)
- Persona con handicap superiore ai 2/3 (*articolo 21, Legge 104/1992*)

INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNO DISABILE

E' la documentazione che serve per richiedere l'insegnante di sostegno, l'educativa scolastica e l'eventuale trasporto.

La domanda per la visita di accertamento (modulo sul sito dell'asst) va inviata a ATS di competenza territoriale corredata della documentazione necessaria:

- La diagnosi funzionale

La Diagnosi Funzionale è la descrizione dei bisogni educativi dell'alunno, individuati, ad oggi dagli operatori dell'ATS (uonpie di riferimento o servizi sanitari accreditati).

- Relazione del Neuropsichiatra con diagnosi

Il modulo di richiesta e tutta la documentazione vanno spediti via PEC o per raccomandata all'ufficio protocollo dell'ASST competente.

La data per la visita di accertamento deve essere convocata entro 60gg.

Una volta terminata la visita da parte della Commissione, verrà rilasciato un modulo cartaceo.

Attenzione: è fondamentale non smarrire il documento, non forniranno una ulteriore copia!

Attenzione: nel certificato si farà riferimento alla 104, ovvero all'handicap, ma non è questo il verbale dell'handicap!

Quando si riceve il certificato cartaceo, farne una fotocopia poi :

- Se in corso di anno scolastico: consegnarlo sia alla segreteria della scuola che in comune nell'ufficio del settore scolastico. Ciò serve per richiedere sia l'insegnante di sostegno che l'educatore comunale.
- Se per l'inizio del nuovo anno scolastico e rispettando i tempi corretti previsti per la consegna: portare la certificazione solo alla scuola

All'interno della certificazione potrebbe esserci scritto che:

- Non vi è riconosciuto nulla
- Handicap 3 comma 1
- Handicap 3 comma 3

Se è riconosciuto un handicap, si ha diritto sempre all'insegnante di sostegno. La gravità comporta un maggior numero di ore.

Nella certificazione è anche definito fino a quando il certificato è valido.

Si ricorda che ad ogni passaggio di grado, anche se non è scaduta la certificazione, è necessario portare all'istituto scolastico la diagnosi funzionale aggiornata.

Riferimenti legislativi:

- Nota Ministeriale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 17/09/2001
- Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione 22/09/1988 n. 262
- Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi e Programmazione 04/01/1988 n. 1
- Sentenza - Corte Costituzionale 03/06/1987 n. 215
- Decreto Legislativo - 13/04/2017 n. 66
- Legge - 13/07/2015 n. 107
- Legge - 15/07/2011 n. 111

- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri - 23/02/2006 n. 185
- Legge - 05/02/1992 n. 104
- Delibera della Giunta Regionale - Regione Lombardia 04/08/2011 n. 2185

ITER BUROCRATICO PER PERSONE DISABILI NEO MAGGIORENNI O MAGGIORENNI

L'indennità di frequenza non viene riconosciuta ai maggiorenni, pertanto scade al compimento del 18 anno d'età.

Va quindi rifatto tutto iter burocratico per il riconoscimento dell'invalidità civile.

Per le persone titolari di indennità di accompagnamento è possibile che non si venga sottoposti nuovamente all'accertamento da parte della Commissione, si consiglia però di verificare in un CAF. Sarà comunque necessario compilare nuovamente il modulo A P 70, in quanto, se non inviato al compimento della maggiore età, verranno sospese le provvigioni economiche.

CONVOCAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE A COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ'

Se la commissione convoca per l'accertamento possono esserci le seguenti possibilità:

- Invalido con la riduzione della capacità lavorativa > di 1/3 (33%) (no benefici)
- Invalido con riduzione della capacità lavorativa (45%). Da questo range è possibile ricevere dei benefici
- invalido con riduzione della capacità lavorativa (74%). Da questa percentuale è possibile ricevere l'assegno mensile di assistenza
- Invalido per permanente inabilità lavorativa (100%). In questo caso è possibile ricevere la pensione di inabilità

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA

È possibile riceverlo dalla maggiore età in seguito all'avvenuto accertamento da parte della Commissione e se presente una percentuale maggiore del 74% di riduzione della capacità lavorativa.

PENSIONE DI INABILITÀ'

È possibile riceverla dalla maggiore età in seguito all'avvenuto accertamento da parte della Commissione e se presente una percentuale del 100% per permanente inabilità lavorativa.

ISCRIZIONE ALLE LISTE "PROTETTE" DI COLLOCAMENTO

L'iscrizione viene fatta presso gli uffici di collocamento territoriali.

È necessario presentare la seguente documentazione:

- CERTIFICAZIONE PER LA RESIDUE CAPACITÀ LAVORATIVE (legge 68/99)
- Riconoscimento di Invalido con riduzione della capacità lavorativa (>45%).

La certificazione delle residue capacità lavorative viene rilasciata dalla stessa commissione delle Invalidità civili. È possibile richiederle contestualmente dai 16 anni in su.

L'iscrizione alle liste protette del collocamento permette di essere assunti e di svolgere tirocini lavorativi.

In caso contrario, è possibile, solamente, svolgere TIROCINII SOCIALIZZANTI NON AI FINI LAVORATIVI.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Attraverso la legge n. 6/2004 è stato introdotto, accanto agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, un nuovo istituto giuridico denominato amministratore di sostegno che ha *“la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità d'agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”*.

“La persona che, per effetto di una infermità fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio”.

Il ruolo dell'amministratore è quello di accompagnare, di assistere, di rappresentare la persona (il beneficiario) che non è autonoma a livello personale, senza ledere alla sua libertà e attraverso un progetto individualizzato.

È necessario, per attivare la pratica, accedere al sito del tribunale, Ufficio Giudice Tutelare, scaricare la modulistica e compilarla e consegnarla nelle sedi di competenza.

Coloro che hanno fatto richiesta verranno convocati dal giudice. In questa sede verrà fatto il giuramento e verranno spiegate le mansioni acquisite. Il giuramento viene fatto entro 60 giorni dalla richiesta e ogni anno è necessario inviare l'aggiornamento compilando il modulo preimpostato.

Attenzione: è importante mantenere la rendicontazione delle spese e dei beni!

È possibile annullare o modificare la richiesta di amministratore di sostegno.

È necessario aprire un conto intestato alla persona disabile maggiorenne (di solito l'inps richiede un conto personale anche quando minorenni).

L'amministratore di sostegno amministra i beni del beneficiario, prende decisioni nell'ambito dei vincoli stabiliti dal progetto individualizzato o affianca il beneficiario.

L'amministratore deve attenersi alle indicazioni specificate nel decreto di nomina da parte del giudice, ad esempio:

- la cura del beneficiario/a,
- il sostegno nella gestione di attività ordinarie,
- la scelta e gestione di collaboratori familiari,
- la scelta dell'ingresso in una struttura residenziale,
- il consenso informato,
- la gestione del patrimonio e dei risparmi del beneficiario,
- la riscossione della pensione,
- il pagamento di affitto, tasse e bollette
- ecc ecc

MISURA B1

Misura a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima.

DGR XI/ DEL 21/12/2020: programma operativo regionale a favore di persone con gravissime disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze.

I destinatari della misura b1 sono i seguenti:

- persone al domicilio in condizione di disabilità gravissima
- residenti in Lombardia
- di qualsiasi età
- beneficiarie dell'indennità di accompagnamento oppure definite non autosufficienti
- per le quali sia verificata almeno una delle condizioni elencate nel decreto interministeriale fondo nazionale per le non autosufficienze, tra cui livello 3 delle classificazioni del dsm – 5

E' necessario avere un isee socio-sanitario fino a 65.000,00 in caso di beneficiari minorenni.

Le persone già in carico dovranno presentare istanza di prosecuzione attraverso la compilazione dell'apposita modulistica e allegando tutta la documentazione richiesta entro i tempi stabiliti.

È possibile fare anche domanda di accesso ai VOUCHER della misura b1 attraverso i centri accreditati o tramite l'assistente sociale di riferimento.

Il VOUCHER socio sanitario mensile è orientato a:

- sviluppare percorsi orientati a promuovere l'inserimento e l'inclusione sociale
- sostenere la famiglia anche attraverso interventi di sollievo e di supporto alle relazioni familiari
- sostenere interventi a supporto a completamento degli interventi di abilitazione e riabilitazione
- sostenere interventi di supporto di tipo socioeducativo, a completamento di interventi di abilitazione e riabilitazione che seguono principi comportamentali (aba, teacch, ecc).

Attenzione, la misura è incompatibile con la misura b2 e con l'home care premium.

Come e dove presentare la domanda?

Vedi il tuo territorio di competenza, invia la domanda all'ufficio di protocollo di competenza, allega tutta la modulistica richiesta, utilizza la raccomandata o la pec. Per le informazioni è possibile contattare l'ufficio fragilità, cronicità, servizi del tuo comune o l'u.o.s.d. del tuo territorio.

MISURA B2

La Misura B2 è un bonus di competenza comunale riservato alle persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Si concretizza in interventi di sostegno economico per:

- persone di qualsiasi età, al domicilio, con limitazioni della capacità funzionale tali da compromettere significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale

- persone in condizione di gravità (così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992), ovvero beneficiarie dell'indennità di accompagnamento (come indicato nella legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con legge 508/1988)
- persone con i seguenti valori massimi ISEE di riferimento:
 - sociosanitario fino a un massimo di € 25.000
 - ISEE ordinario in caso di minori fino a un massimo di € 40.000.

Gli aspetti relativi all'attuazione della misura B2 sono disciplinati dalla DGR n. 2720/2019 di Regione Lombardia.

Rivolgersi all'assistente sociale del proprio comune per la richiesta di ottenimento della misura.

HOME CARE PREMIUM 2019-2022

È l'assistenza integrata alle persone non autosufficienti per i residenti nei cinque ambiti territoriali e distrettuali della provincia di Monza e dei comuni dell'ambito distrettuale di Trezzo sull'Adda tramite l'ente erogatore del consorzio Desio-Brianza.

È un progetto dedicato ai dipendenti e pensionati pubblici, i loro coniugi conviventi e i loro parenti di primo grado non autosufficienti.

Il progetto viene finalizzato attraverso il fondo credito e attività sociali; prevede un contributo economico per uno o più servizi di assistenza alla persona.

Occorre presentare domanda all'inps tramite piattaforma online o tramite il patronato.